

Diario Quotidiano

A cura di Vincenzo D'Andò

LA RASSEGNA DI OGGI 25/06/2024

La newsletter
quotidiana in PDF
riservata agli Abbonati
di Commercialista
Telematico.com

<i>Compensazione di crediti d'imposta agevolativi senza visto di conformità</i>	2
<i>PMI e sostenibilità, dialogo più facile con banche e investitori</i>	4
<i>Bonus colonnine domestiche, definite le linee guida per il 2024</i>	5
<i>Gestione delle richieste di accertamento sanitario: sul sito INPS nuove funzionalità per velocizzare le pratiche</i>	7
<i>INL: designati i componenti della task force "Lavoro sommerso"</i>	8
<i>Fattura elettronica scartata e poi trasmessa entro 5 gg: il Superbonus spetta</i>	9
<i>Debito IVA estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso: l'istante può esercitare la rivalsa</i>	11
<i>Contratto fiduciario: il cambio di intestatario non comporta assoggettamento all'imposta sulle donazioni</i>	13
<i>Esenzione IMU per enti non commerciali anche in caso di comodato d'uso gratuito tra Onlus e Cooperativa sociale</i>	14
<i>Compensazione di un credito tributario inesistente se la società di trasporti conto terzi non ha compilato correttamente il Quadro B</i>	15

Compensazione di crediti d'imposta agevolativi senza visto di conformità

L'utilizzo in compensazione del credito da SuperACE non è soggetto all'obbligo di apposizione del visto di conformità (art. 35, co. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 241 del 1997).

Lo chiarisce l'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 139 del 21 giugno 2024**.

Inoltre, il credito superACE (art. 19 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73), è una agevolazione il cui presupposto non è direttamente riconducibile alle imposte elencate dall'articolo 1, comma 574 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per cui l'indicazione del credito in questione nella dichiarazione dei redditi è funzionale all'attività di controllo, ma non anche costitutiva del diritto.

Via libera, per la concessionaria della gestione della rete del gioco del lotto, alla compensazione, tramite modello F24, tra credito d'imposta Super Ace e bonus edilizi ricevuti tramite cessione, con gli importi dovuti a titolo di Preu e di 0,8% sulle somme giocate.

La società istante, concessionaria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la realizzazione e la gestione della rete del gioco del lotto, chiede se la compensazione tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi, mediante il modello F24, riguarda anche il credito Super Ace e, nello specifico, se tale credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione delle somme dovute a titolo di Preu e di 0,8% sulle somme giocate.

Inoltre, vuole sapere se la dichiarazione dei redditi nella quale viene indicato tale credito sia soggetta all'obbligo di apposizione del visto di conformità. E ancora se l'intero importo dello 0,8% dovuto sulle somme giocate può essere compensato con i crediti edilizi alla stessa ceduti e il credito d'imposta Super Ace. In subordine, auspica di poter compensare, con detti crediti, il solo importo dello 0,3%, dovuto sulle somme giocate a titolo di canone di concessione.

Con riferimento ai diversi quesiti prospettati dall'istante l'Agenzia, nella risposta in esame osserva che il credito SuperAce (articolo 19, Dl n. 73/2021) può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione i crediti per interventi edilizi (articolo 121, Dl Rilancio n. 34/2020) sono ammessi in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite i due decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze, del 12 aprile 2007 e del 1° luglio 2010, che disciplinano la riscossione del prelievo erariale unico (Preu) sugli apparecchi da divertimento e intrattenimento AWP e VLT, richiamano espressamente le modalità di pagamento stabilite dall'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, cioè tramite modello

F24 attraverso il quale è possibile effettuare la compensazione. il decreto del direttore generale dell'Aams del 4 luglio 2007, che regola la riscossione del canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete per i predetti apparecchi, è dello stesso tenore.

Detto ciò, in linea con le disposizioni normative e con quanto già chiarito nelle risposte nn. 395/2023 e 113/2024, l'Amministrazione conviene sul fatto che è possibile compensare le somme a debito dovute a titolo di Preu e di canone di concessione (debito di *“carattere non fiscale”*), con i crediti di imposta da SuperAce e da bonus per interventi edilizi, acquisiti a mezzo di *“cessione del credito”*.

Riguardo, invece, al quesito sull'apposizione, sulla dichiarazione dei redditi in cui è indicato il credito SuperAce, del visto di conformità, la norma (articolo 1, comma 574, legge n. 147/2013) *dispone che, “... i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”*.

Al riguardo, nella circolare n. 28/2014, l'Agenzia ha già chiarito che, *“con riferimento all'ambito di applicazione della disposizione sul visto di conformità, si fa presente che la norma richiama espressamente i crediti relativi “alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive” e che sono esclusi dall'obbligo di apposizione del visto di conformità i crediti il cui presupposto non sia direttamente riconducibile alle stesse imposte (quali, ad esempio, i crediti aventi natura strettamente agevolativa)*. Tra questi rientra l'utilizzo in compensazione del credito da SuperAce, che quindi non è soggetto all'obbligo di visto di conformità.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

PMI e sostenibilità, dialogo più facile con banche e investitori

In consultazione pubblica fino al 2 agosto 2024 il documento del Tavolo per la Finanza Sostenibile.

Supportare le PMI nella produzione di informazioni attinenti agli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG) per facilitare il dialogo con le banche sui temi della sostenibilità. È questo l'obiettivo del documento elaborato dal *“Tavolo per la Finanza Sostenibile”*, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per favorire il coordinamento tra istituzioni e sistema economico del Paese al fine di sviluppare e attuare strategie di finanza sostenibile e mobilitare così le risorse private attraverso il mercato dei capitali a servizio della transizione green e digitale dell'economia reale.

Il documento, che è in consultazione pubblica dal 24 giugno 2024 e fino al 2 agosto 2024 sul sito del Dipartimento del Tesoro si compone di un modello di riferimento per la standardizzazione delle *“Informazioni di sostenibilità dalle PMI alle banche”* e una dettagliata guida metodologica.

Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di neutralità climatica dell'Unione Europea entro il 2050, sarà infatti necessario un significativo impegno da parte del sistema finanziario e delle imprese, comprese le PMI, alle quali sarà richiesto gradualmente dal mercato (banche, investitori e grandi imprese) di fornire le informazioni ESG delle loro attività.

Il Tavolo per la Finanza Sostenibile, costituito e presieduto dal MEF, è composto da: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP. Il documento è stato elaborato beneficiando anche delle interlocuzioni avute con l'Organismo Italiano Contabilità, diversi stakeholder, e del supporto di consulenti incaricati nell'ambito del programma Technical Support Instrument finanziato dalla Commissione Europea.

Per partecipare alla consultazione pubblica:

https://www.dt.mef.gov.it/it/dipartimento/consultazioni_publiche/consultazione_dialogo.html

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Stampa, comunicato n 78 del 24 giugno 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Bonus colonnine domestiche, definite le linee guida per il 2024

Su *fiscoggi.it* del 24 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate fa sapere che il Mimit ha fornito le indicazioni operative per l'erogazione dell'agevolazione.

Il calendario per la prenotazione dei contributi sarà comunicato in un successivo avviso.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il decreto direttoriale del 12 giugno 2024, ha delineato le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione dei benefici relativi all'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, privati e condomini.

Il contributo è pari all'80% del prezzo di acquisto e posa di colonnine elettriche o wall box, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente e fino a 8mila euro nel caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

Per il 2024, lo stanziamento previsto è di 20 milioni di euro.

In particolare, sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari con modalità tracciabili dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per l'acquisto dell'infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera.

Le spese possono comprendere:

- a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese, se necessarie, quelle per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio
- b) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi
- c) i costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo Pod (point of delivery).

Il decreto indica, inoltre, le caratteristiche che devono avere le infrastrutture di ricarica, che dovranno essere acquistate e installate, nuove di fabbrica e di potenza standard, venire collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari ed infine realizzate secondo regola d'arte ed essere dotate di dichiarazione di conformità.

Per le persone fisiche, è richiesto inoltre che le infrastrutture siano esclusivamente ad uso privato e non accessibili al pubblico, mentre per la posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali è richiesto che siano destinate all'utilizzo collettivo da parte dei condòmini e non accessibili al pubblico.

Gli interessati potranno presentare la domanda tramite l'apposita piattaforma online, accedendo tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Una volta effettuato l'accesso si potrà procedere alla compilazione del modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

Il Mimit comunicherà le date di apertura e chiusura dello sportello con un avviso sul proprio sito istituzionale.

(Fonte: Agenzia delle entrate, *fiscoggi.it* del 24 giugno 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Gestione delle richieste di accertamento sanitario: sul sito INPS nuove funzionalità per velocizzare le pratiche

L'INPS, con il **messaggio n. 2343 del 24 giugno 2024**, rende noto che sono disponibili ulteriori funzionalità che consentono di semplificare e velocizzare la presentazione delle domande di accertamento sanitario, di migliorare la gestione delle attività da parte delle Amministrazioni e degli Enti datori di lavoro e di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'intero processo.

In particolare, è stata implementata la funzionalità che consente di presentare le domande di Rivedibilità per tutte le tipologie previste.

Le seguenti tipologie di documento non saranno più richieste come allegato obbligatorio da inserire in domanda:

- Documentazione sanitaria;
- Modulo MEF integrativo alle domande di *Assegni annessi alle decorazioni al valor militare o Assegni di Benemerenzza o Reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati KZ.*

Inoltre, è stata implementata la funzionalità di Annullamento della domanda che consente all'Ente di eliminare la richiesta presentata alla CMV qualora non più necessaria. L'annullamento potrà essere richiesto solo nel caso in cui l'interessato non sia già stato convocato per la visita.

È stato, infine, aggiornato il manuale con le ultime implementazioni effettuate in procedura. Il manuale è scaricabile direttamente dal sito dell'Istituto www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), inserendo nel motore di ricerca della Home page *“Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”*; al termine del paragrafo intitolato *“Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti”* si può procedere al download del manuale cliccando sul pulsante *“Scarica il Manuale Utente”*.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

INL: designati i componenti della task force “*Lavoro sommerso*”

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con **Decreto Direttoriale n. 43 del 21 giugno 2024**, ha provveduto alla nomina dei componenti della Task force “*Lavoro sommerso*”, istituita con il Decreto Ministeriale n. 50/2024.

Vengono costituiti tre tavoli operativi interregionali corrispondenti alle articolazioni territoriali delle DIL.

Dei Tavoli fanno parte i direttori delle DIL, i funzionari dagli stessi designati ed i rappresentanti delle Amministrazioni della task force Lavoro sommerso che verranno appositamente indicati dai componenti di quest’ultima a seguito della convocazione.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Fattura elettronica scartata e poi trasmessa entro 5 gg: il Superbonus spetta

Confermata la tesi interpretativa del contribuente (istante) dall'**Agenzia delle entrate**, con la **risposta n. 140 del 24 giugno 2024** incentrata sullo sconto in fattura: Applicazione in ipotesi di fatture elettroniche scartate dal SdI.

Ebbene, l'istante ritiene che *«la fattura possa considerarsi comunque trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell'aliquota del 110%. Nel caso di specie nel quale la trasmissione allo SDI è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2023, si ritiene che lo scarto successivo e la nuova emissione non inficino la validità della data di primo invio allo SDI.»*.

E la soluzione ipotizzata dall'istante, non solo risulta corretta, ma viene condivisa in toto dall'Agenzia delle entrate, la quale coglie l'occasione per ribadire il proprio principio.

Tanto premesso, nel merito della questione posta, va evidenziato come nel riepilogare i principi in essere ed i chiarimenti via via resi in tema di sconto integrale in fattura, nonché di emissione del relativo documento certificativo, l'Agenzia delle entrate abbia recentemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio ("SdI"), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.

Tuttavia, *«lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'emissione delle fatture). [...]*

*Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto **ribadirsi il principio** in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa»,* ulteriormente precisando *«che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.*

In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo "sconto integrale" in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del "Superbonus 110%".» (così la risposta n. 103, pubblicata il 13 maggio 2024 nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia).

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Debito IVA estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso: l'istante può esercitare la rivalsa

IVA – Debito estinto in sede di accertamento mediante compensazione con il credito di cui è stato denegato il rimborso – possibilità di ricorrere all'articolo 60, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

L'istante chiede se il diniego di rimborso del credito IVA, successivo all'avviso di accertamento n. [...], per l'anno di imposta 2002, resosi definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, possa considerarsi una modalità di "pagamento" della pretesa creditoria dell'Amministrazione finanziaria ai fini dell'esercizio della rivalsa di cui all'articolo 60, settimo comma, del decreto IVA.

Secondo l'Agenzia delle entrate (risposta n. 141 del 24 giugno 2024), nel caso in esame, con riferimento all'accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, ricorrono tutte le condizioni normativamente previste affinché l'istante possa esercitare la rivalsa ai sensi dell'articolo 60, settimo comma, del decreto IVA: l'atto impositivo è divenuto definitivo a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, e l'istante ha provveduto al pagamento in via agevolata, in un'unica soluzione, della maggiore imposta accertata iscritta a ruolo (pari a 8.296 euro) avvalendosi della rottamazione-*quater*, ai sensi della legge n. 197 del 2022.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rammenta che l'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione-*quater*).

In base al comma 231, i debiti in parola «*possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento*».

Il successivo comma 232 prevede, inoltre, che «*Il pagamento delle somme di cui al comma 231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento*

delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024».

Pertanto, l'assolvimento, seppur mediante l'istituto della rottamazione-quater, dell'imposta dovuta (pari a 8.296 euro), consente di esercitare la rivalsa, ai sensi dell'articolo 60, settimo comma del decreto IVA, dell'IVA effettivamente versata (in linea con quanto già chiarito in altre sedi con riferimento ad altri istituti definitivi cfr risposte ad interpello n. 128 e n. 129, pubblicate il 23 aprile 2019 e la risposta ad interpello n. 422 del 22 giugno 2021, consultabili nella già richiamata sezione del sito della scrivente).

Nel caso di specie, inoltre, l'istante potrà esercitare la rivalsa anche della quota del debito IVA, relativa al periodo d'imposta 2002, estinta mediante compensazione, ad opera dell'ufficio, con il credito IVA di cui è stato denegato il rimborso (1.600.000 euro).

Tale soluzione è, infatti, in linea con quanto già chiarito con la circolare n. 35/E del 2013, ove al punto 2.4 è stato precisato che, *«La compensazione, modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento, è ugualmente soddisfattiva delle ragioni creditorie dell'Erario, pertanto nell'ipotesi in cui l'IVA accertata sia assolta in parte mediante versamento, in parte mediante compensazione con un credito IVA riconosciuto in sede definizione dell'accertamento, l'ammontare di imposta oggetto di rivalsa non sarà limitato al minore importo dell'IVA pagata a mezzo F24 ma sarà pari all'ammontare complessivamente dovuto, ivi compresa la quota di debito estinta per compensazione».*

Con riguardo, infine all'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2001, poiché ai fini della definizione l'istante ha optato per il pagamento mediante versamento rateale dell'importo dovuto, occorrerà attendere l'efficacia della definizione stessa, ai sensi del comma 244 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e, pertanto, la rivalsa dell'IVA potrà essere esercitata soltanto a seguito del completo versamento degli importi dovuti.

Come ipotizzato dall'istante, i cessionari/committenti potranno, a loro volta, esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta addebitatagli in rivalsa *«al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione».*

(Agenzia delle entrate, risposta n. 141 del 24 giugno 2024)

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Contratto fiduciario: il cambio di intestatario non comporta assoggettamento all'imposta sulle donazioni

Il contribuente che intesta formalmente il bene ad una società fiduciaria ne conserva sostanzialmente la proprietà ed è in grado di disporne direttamente.

Questo è quanto asserito dalla **Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia**, con la **sentenza n. 1047/6 del 11 aprile 2024**.

Pertanto, nel caso in cui il bene venga intestato nuovamente al contribuente-fiduciante, tale ulteriore trasferimento non è soggetto né all'imposta sulle donazioni né alle imposte ipo-catastali.

In base a tale principio, già espresso dalla Cassazione (ordinanza del 21/03/2023 n. 8119), la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha accolto l'appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando gli atti impugnati.

Nel caso di specie, il proprietario di due immobili aveva proceduto alla loro intestazione formale a due società di diritto lussemburghese per poi intestarsi nuovamente detti immobili.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Esenzione IMU per enti non commerciali anche in caso di comodato d'uso gratuito tra Onlus e Cooperativa sociale

L'esenzione dall'IMU si applica agli immobili di enti pubblici o privati che non abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e svolgano negli stessi esclusivamente attività di assistenza o altre attività a queste equiparate dal legislatore ex art. 7, co. 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992.

In base a tale principio, la Corte **di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto**, con la **sentenza n. 350/2 del 11 aprile 2024**, ha accolto l'appello dell'ente non commerciale, riformando la sentenza di primo grado.

I giudici veneti hanno, infatti, ritenuto che il comodato d'uso gratuito tra una Onlus e una Cooperativa sociale non costituisca manifestazione di ricchezza e capacità economica e possa, pertanto, applicarsi l'esenzione IMU.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)

Compensazione di un credito tributario inesistente se la società di trasporti conto terzi non ha compilato correttamente il Quadro B

Per la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, sentenza n. 291/10 del 3 aprile 2024, un credito tributario è inesistente qualora sia del tutto mancante il presupposto costitutivo del medesimo (Cassazione, Sentenza del 11/12/2023 n. 34419).

In base a tale principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna ha respinto l'appello del contribuente.

Nel caso di specie, secondo l'ente impositore, una società di trasporti conto terzi aveva indebitamente compensato accise sul gasolio con crediti erariali, avendo compilato non correttamente il Quadro B delle dichiarazioni trimestrali dei consumi di gasolio.

[\(TORNA ALL'INDICE\)](#)